

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio Dati e della Comunicazione, in persona del Direttore Generale Dr.ssa Grazia Strano

E

- Il Comune di.....in persona del Sindaco ( o del Segretario Generale delegato)
- Il Comune/Ente di .....in persona del Sindaco (o del Segretario Generale delegato)/legale rappresentante dell'Ente, in qualità di soggetto attuatore della forma associativa (di seguito "Soggetto associativo"), in caso di esercizio associato attivato dagli enti locali

Premesso che

- L'art.2 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. *reddito di cittadinanza* (Rdc);
- L'art.4 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. *"Patto per il lavoro"* e *"Patto per l'inclusione sociale"*;
- In particolare, il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- L'art.6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, **presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, il **Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza** (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita **piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni**,

in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;

- La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
- L'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- In specie, è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, e attivare e gestire i Patti per l'inclusione sociale, previa valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari, e i progetti utili alla collettività ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ..... predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;
- In particolare, l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ..... disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI"(Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

### Considerato che

- La conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- In particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 4, comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019
- L'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime.
- L'art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- Il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali.
- Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") "*titolare del trattamento*" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

- Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- L'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;
- Gli obblighi in materia di protezione dei dati gravanti sul Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto del titolare corrispondono a quelli gravanti sul Responsabile del trattamento del soggetto titolare ai sensi dell'art. 28 par. 3 del Regolamento.
- Conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, il decreto del ministero del lavoro del..., all'art. 2, comma 8, stabilisce che con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;
- L'articolo 5, del citato decreto del ministero del lavoro del..., disciplina il trattamento delle informazioni che, nell'ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- In particolare, il comma 10 dell'art. 5 del citato decreto, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RDC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Tutto ciò premesso ai fini della corretta gestione della piattaforma digitale per l'esecuzione dei Patti,

di cui D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26

Convengono

**Articolo 1**  
**Oggetto, Finalità e Durata**

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) – di seguito “Le Parti” - al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma”, secondo quanto previsto nella vigente normativa in materia ed in conformità dei principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella “Piattaforma” nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del .....
3. La Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata .... anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.

**Articolo 2**  
**Ruoli**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni o soggetti associativi per la gestione delle funzioni di competenza per l’attuazione del RdC la Piattaforma digitale per la gestione del Patto per l’inclusione sociale del Reddito di cittadinanza (di seguito “Piattaforma”). Per il tramite della Piattaforma, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ....., mette altresì a loro a disposizione le informazioni di seguito indicate:

- a. l'elenco dei beneficiari che devono essere convocati per la stipula del Patto per l'inclusione sociale, comprensivo delle informazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL;
  - b. gli elementi identificativi dei beneficiari del reddito e della Pensione di cittadinanza per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno;
  - c. le informazioni necessarie per la gestione dei progetti utili alla collettività, limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti.
2. Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le parti per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento.
3. I Comuni o i soggetti associativi, accedono alla piattaforma, raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale per il cui trattamento sono titolari autonomi e designano il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale responsabile del trattamento per gli aspetti di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla integrità e riservatezza, ascrivibili alle misure tecniche e organizzative adottate nell'ambito della implementazione della Piattaforma.
4. In relazione ai trattamenti di dati personali per cui il Ministero ricopre il ruolo di responsabile del trattamento, i poteri e le facoltà del Ministero sono esercitati dal direttore generale pro tempore della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione. Con riferimento alle funzioni di coordinamento, analisi, monitoraggio e valutazione esercita altresì i poteri e le facoltà del Ministero come responsabile del trattamento il direttore generale pro tempore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
5. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti dei Comuni (o soggetti associativi) abilitati ad operare sulla piattaforma avviene per il tramite di uno o più operatori, identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ruolo di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, che non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari del Rdc.
6. Ciascun Comune o soggetto associativo comunica al rispettivo *Amministratore di ambito*, i dati relativi agli utenti da accreditare sulla piattaforma, per l'abilitazione allo svolgimento

delle seguenti categorie di ruoli:

- a. *Coordinatore per i controlli Anagrafici*: utente che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC;
  - b. *Responsabile per i controlli Anagrafici*: utente che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune (o soggetto associativo) che lo ha indicato;
  - c. *Coordinatore di ambito*: utente che assegna ai Case managers appartenenti al Comune ovvero al soggetto associativo uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi;
  - d. *Case Manager*: utente che gestisce il caso, occupandosi di compilare le schede dell'Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e il del Patto per l'inclusione sociale dei beneficiari RdC; persona di riferimento che accompagnerà la famiglia in tutto il percorso (operatore sociale del Comune ovvero del soggetto associativo nel caso di gestione associata).
7. Ciascun Comune o soggetto associativo comunica altresì al rispettivo *Amministratore di ambito* la richiesta di revoca e/o sostituzione dei soggetti abilitati.
  8. Al fine di facilitare il flusso informativo relativo ai soggetti accreditati alla piattaforma digitale, la piattaforma digitale mette a disposizione apposito schema in excel.
  9. Tutti i soggetti accreditati accedono alla Piattaforma effettuando il login tramite uno dei provider SPID accreditati inserendo le proprie credenziali.
  10. Il case manager accede alla piattaforma attraverso l'inserimento del proprio codice autorizzativo generato automaticamente dal sistema al momento del censimento e comunicato dall'amministratore attraverso modalità esterne alla piattaforma.
  11. In sede di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali può accreditare direttamente gli amministratori di ambito territoriale previa fornitura di apposita lista da parte del Comune e/o dell'ambito aggregato.
  12. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ..... , predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, individua per ciascun soggetto accreditato le funzioni abilitate in ragione del ruolo svolto all'interno della piattaforma.

### **Articolo 3** **Trattamento dei dati**

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione della Piattaforma, secondo quanto definito nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ....., osservando altresì le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Comuni o soggetti aggregatori, con riferimento ai dati di cui all'articolo 2, comma 3, si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite della piattaforma mette a disposizione dei Comuni, nell'ambito della raccolta di informazioni derivante dall'utilizzo dello strumento "analisi preliminare", l'informativa sul trattamento dei dati personali da far sottoscrivere al referente del nucleo familiare, nella quale sono altresì chiarite le competenze delle parti in ordine alle richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli interessati.
3. Ciascuna delle parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegna a rispondere alle istanze degli interessati nei limiti delle proprie competenze.
4. Le Parti si impegnano a non divulgare, comunicare, cedere a terzi i dati contenuti nella Piattaforma, al di fuori dei casi previsti dalla base normativa. Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni contenute nella piattaforma verrà consentito esclusivamente a soggetti autorizzati che abbiano assunto un impegno a garantire la riservatezza dei dati trattati, individuati secondo quanto disciplinato all'articolo 2 della presente Convenzione, impartendo loro, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679, precise e attente istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai dati a titolarità dei Comuni o soggetti aggregatori di cui è responsabile del trattamento, si impegna ad informare il

titolare senza ingiustificato ritardo di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a conservare i dati acquisiti dal Sistema informativo, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del ....., necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito, come stabilito dall'articolo 8 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4 Misure di sicurezza**

1. La sicurezza del sistema è garantita dalle misure tecniche adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ogni caso riportate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del .....
2. L'impatto sulla protezione dei dati personali dei trattamenti previsti nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma GePi, è stato valutato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a procedere, se necessario a un riesame, anche su segnalazione del Comune o del soggetto associativo, per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione di impatto quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. La Piattaforma registra in un database di Log, separato dal database che contiene i dati personali dei beneficiari e le informazioni sui casi ad essi collegate, tutte le operazioni che gli utenti dei diversi profili indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione effettuano sui dati.
3. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati contenuti nella Piattaforma.

**Articolo 5**  
**Pubblicazione della Convenzione**

1. La convenzione è pubblicata su ..... al fine di essere conosciuta e sottoscritta per adesione dai singoli Comuni

Roma,

**Il Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali**

**Il Comune/Soggetto aggregatore**

Il Direttore generale

Il Sindaco (o Segretario generale delegato)

*Grazia Strano*

.....

BOZZA



# **Processo di accreditamento utenti alla Piattaforma Digitale per il Patto per l'Inclusione Sociale**

## Sommario

Introduzione.....	3
Overview profili gestiti dall'applicazione .....	4
Descrizione processo di assegnazione dei ruoli.....	6
Prima Fase: accreditamento degli amministratori di Ambito.....	6
Seconda Fase: indicazione degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata).....	6
Terza Fase: accreditamento degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata) .....	7

## Introduzione

Il Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019) richiede ai Comuni, in forma singola o associata (Ambiti Territoriali Sociali), di svolgere, tra gli altri, due compiti fondamentali nell'implementazione della misura:

1. La verifica anagrafica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari RdC;
2. La presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per l'Inclusione Sociale (N.B. questa funzione viene svolta dall'Ambito Territoriale Sociale qualora il Comune abbia delegato la gestione dei servizi all'Ambito stesso);

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha predisposto, nell'ambito del sistema informativo del Reddito di cittadinanza, la **Piattaforma GePI** (gestionale per i patti per l'inclusione) per la gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC. La piattaforma consentirà inoltre la gestione dei progetti utili alla collettività cui partecipano i beneficiari Rdc (una volta adottato il relativo provvedimento).

La piattaforma, messa a disposizione di tutti i Comuni e/o Ambiti e accessibile tramite la rete internet (<https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it>), per essere utilizzata richiede **l'accreditamento delle persone fisiche (utenti)** che potranno accedere alla piattaforma stessa tramite le proprie **credenziali SPID**.

L'accreditamento avviene tramite gli utenti comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per lo svolgimento del ruolo di **Amministratore dell'ambito**. L'amministratore di ambito, con riferimento al territorio di competenza, è abilitato ad accreditare sulla piattaforma, su indicazione dei relativi Comuni (in forma singola o associata), gli **altri utenti** autorizzati ad operare sulla piattaforma per lo svolgimento di specifiche funzioni.

Il presente documento descrive il processo e le modalità tramite cui si potranno accreditare all'utilizzo della Piattaforma Digitale per il Patto Sociale gli utenti degli Ambiti territoriali e dei Comuni.

L'autenticazione all'applicazione avviene in ogni caso tramite SPID: tutti gli utenti che accedono dovranno essere provvisti quindi di credenziali SPID.

Il seguente processo di accreditamento è invece necessario per permettere all'utente, una volta effettuato l'accesso tramite SPID, di essere associato al Comune o Ambito Territoriale di competenza per il quale può operare sulla piattaforma, ed essere abilitato allo svolgimento di specifiche funzioni.

*I soggetti sprovvisti di SPID, indipendentemente dal fatto che possano essere stati accreditati sulla piattaforma tramite gli step che verranno indicati di seguito, non avranno possibilità di accedere alla piattaforma stessa.*

## Overview profili gestiti dall'applicazione

La piattaforma prevede i seguenti ruoli:

- Super Utente: utente amministratore generale di sistema, che può accreditare e profilare tutti gli altri ruoli (è un soggetto MLPS).
- Amministratore di Ambito: è un ruolo assegnato dal Super Utente ad un utente dell'ambito (soggetto individuato dal legale rappresentante dell'Ambito Territoriale), che può accreditare e profilare nella piattaforma, su indicazione dei Comuni, gli altri utenti del proprio territorio, per assegnarli ai ruoli di "coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale", "case manager", "coordinatore per i controlli anagrafici" e "Responsabile per i controlli Anagrafici". L'amministratore non accede ai dati personali sui beneficiari del Reddito di cittadinanza.
- Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale: è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito ad un utente che assegna ai *case manager* (operatori sociali) uno o più casi, pianificando quindi il lavoro degli stessi (è un soggetto del Comune che coordina il lavoro degli Operatori Sociali, può essere un soggetto dell'Ambito se la funzione è svolta in forma associata). Ha accesso alle sole informazioni utili per adempiere al proprio ruolo e non può visualizzare il dettaglio del caso ed il suo avanzamento.
- Case Manager: è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito, all'utente (operatore sociale) responsabile dell'accompagnamento della famiglia in tutto il percorso. Attraverso la piattaforma il *case manager* si occuperà di compilare la scheda dell'Analisi preliminare, il Quadro di Analisi e il Patto per l'inclusione sociale del RdC (è un operatore sociale del Comune, può essere un soggetto dell'Ambito se la funzione è svolta in forma associata). È l'unico utente abilitato a visualizzare il dettaglio dei casi a lui assegnati e il loro avanzamento.
- Coordinatore per i controlli Anagrafici: è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito ad un utente che assegna ai Responsabili per i controlli Anagrafici (operatori amministrativi) i casi su cui effettuare i controlli sui requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi (è un soggetto del Comune che coordina il lavoro dei referenti dei controlli anagrafici). Ha visibilità sulle domande presentate nel proprio comune dai richiedenti/beneficiari del RdC, inclusa la pensione di cittadinanza (è un soggetto del Comune)
- Responsabile per i controlli Anagrafici: è un ruolo assegnato dall'Amministratore di Ambito, ad un utente per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati di un comune (è un soggetto del Comune). Ha visibilità sui dati dei casi che gli sono stati assegnati.


Ogni utente, identificato univocamente tramite il Codice Fiscale, può essere associato ad uno o più ruoli e un utente può essere associato ad un Ambito oppure ad un sottoinsieme di Comuni dell'ambito (in base alle funzioni e al territorio di competenza). Solo il ruolo di amministratore dell'ambito non può essere associato ad altri ruoli.

All'interno dell'Ambito e del sottoinsieme di Comuni dell'ambito un utente può assumere più ruoli, ad Esempio:

- Mario può essere contemporaneamente Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale e Case manager
- Antonio può essere contemporaneamente Coordinatore per i controlli anagrafici di Latina e Acilia (Latina ed Acilia devono appartenere allo stesso ambito)

Si possono assegnare più ruoli (funzioni) ma non sovrapponibili su diversi ambiti: si possono quindi svolgere funzioni diverse sugli stessi territori.

Di seguito una rappresentazione gerarchica dei ruoli previsti per le diverse funzioni:



## Descrizione processo di assegnazione dei ruoli

### Prima Fase: accreditamento degli amministratori di Ambito

Il processo di accreditamento ha previsto una prima fase durante la quale è stato richiesto a ciascun Ambito, per il tramite del legale rappresentante o del soggetto da lui delegato, di fornire al Ministero l'identificativo del soggetto/i da accreditare con ruolo 'Amministratore di Ambito', secondo le modalità di seguito esposte:

1. Compilazione del form online, reperibile all'indirizzo <http://survey.cliclavoro.gov.it/limesurvey/index.php/559599/lang-it>, nel quale è stato chiesto di riportare le seguenti indicazioni: Codice Fiscale; Nome; Cognome; Data di Nascita; Comune di Nascita; Genere; Ambito di riferimento; Indirizzo e-mail; Riferimento Telefonico;
2. Invio della nota di autorizzazione da parte del legale rappresentante, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata [Accreditamento.ambitiRDC@pec.lavoro.gov.it](mailto:Accreditamento.ambitiRDC@pec.lavoro.gov.it), allegando:
  - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun soggetto indicato nel form online;
  - l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o di incarico da parte del legale rappresentate dell'ente, qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo;

Il Ministero, ricevute dai vari ambiti le informazioni relative agli utenti da abilitare come Amministratore di Ambito, provvede a censirli sulla piattaforma.

Dopo questa operazione gli utenti, che preventivamente si sono provvisti di account SPID, potranno accedere all'applicazione.

### Seconda Fase: indicazione degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata)

La seconda fase prevede innanzitutto la sottoscrizione per adesione da parte dei Comuni (ovvero, laddove è prevista la gestione associata dei servizi, da parte del "Soggetto attuatore della forma associativa") di una convenzione con il Ministero per regolare l'accesso alla piattaforma e il trattamento dei relativi dati. La convenzione, reperibile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx/> deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente (Sindaco, Segretario Generale delegato, legale rappresentante dell'ente capofila etc.).

I Comuni (o loro aggregazioni) che abbiamo sottoscritto la convenzione possono indicare all'**Amministratore del proprio ambito** gli utenti da accreditare per lo svolgimento delle attività di competenza. In particolare:

- Per la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per l'Inclusione Sociale, i Comuni, qualora **NON ABBIANO delegato la gestione** dei servizi agli Ambiti Territoriali Sociali, sono tenuti a comunicare:
  - o Almeno N.1 Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno)
  - o Almeno N.1 case manager per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno; può essere lo stesso soggetto che svolge il ruolo di coordinatore)
- Per la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC, ogni Comune è tenuto a comunicare:
  - o Almeno N.1 Coordinatore per i controlli anagrafici

- Almeno N.1 responsabile per i controlli anagrafici (possono essere più di uno; può essere lo stesso soggetto che svolge il ruolo di coordinatore per i controlli anagrafici)

Gli Ambiti, qualora siano in possesso delle **DELEGA DEI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA** dei servizi sociali, sono tenuti a comunicare all'Amministratore di ambito:

- Per la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per l'Inclusione Sociale:
  - Comuni che hanno delegato la gestione
  - Ambito di riferimento
  - Indirizzo e-mail/PEC dell'ambito di riferimento
  - Nota/e ufficiale/i di delega dei servizi all'Ambito da parte dell'insieme dei Comuni ovvero di ciascun Comune
  - Almeno N.1 Coordinatore per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno)
  - Almeno N.1 case manager per il Patto per l'Inclusione Sociale (possono essere più di uno; può essere lo stesso soggetto che svolge il ruolo di coordinatore)

In entrambi i casi, per ogni soggetto da accreditare (sia come utente del Comune che come utente dell'Ambito) andranno fornite **all'Amministratore di Ambito** le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale
- Nome
- Cognome
- Data di Nascita
- Comune di Nascita
- Genere
- Comune di riferimento
- Ambito di riferimento (se il ruolo è relativo all'ambito e non al comune)
- Indirizzo e-mail (non obbligatorio)
- Riferimento Telefonico (non obbligatorio)

Per agevolare la raccolta dei dati potrà essere utilizzato apposito file Excel, messo a disposizione da parte dell'Ambito territoriale e da questo scaricabile dalla piattaforma GePI, nel quale sarà possibile indicare queste informazioni per ogni utente da abilitare a ciascun ruolo.

In ogni caso, le informazioni sugli utenti da accreditare devono essere accompagnate da formale richiesta presentata agli Amministratori di ambito da parte dei competenti uffici del Comune o dell'ambito. Nel caso dei Comuni, la comunicazione va inviata al proprio Ambito territoriale, avendo cura di indirizzarla all'attenzione dell' "Amministratore di Ambito della piattaforma GePI per il Reddito di cittadinanza", individuato nelle modalità di cui alla nota del MLPS del 16 maggio 2019 (prot. n. 4143).

### Terza Fase: accreditamento degli utenti dei Comuni (in forma singola o associata)

Gli Amministratori di Ambito censiti a sistema e provvisti di SPID potranno accedere all'applicazione e censire altri utenti per abilitarli ai ruoli di:

- Coordinatore per il Patto per i Servizi Sociali
- Case Manager per il Patto per i Servizi Sociali
- Coordinatore per i controlli Anagrafici
- Responsabile per i controlli Anagrafici

Per ogni soggetto da abilitare, gli Amministratori dovranno caricare le informazioni anagrafiche indicate nel precedente paragrafo.

In presenza di gestione associata, il Comune di riferimento dell'utente, se diverso dall'ambito nel suo complesso, deve necessariamente essere all'interno dell'Ambito dell'Amministratore.

Un video tutorial per l'Amministratore di ambito, che indica passo per passo come utilizzare la funzionalità di abilitazione degli utenti, è disponibile sulla piattaforma GePI, al seguente indirizzo: <https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/>.

È prevista anche la possibilità di abilitare gli utenti con un'unica operazione utilizzando un file parzialmente pre compilato con i dati di ciascun ambito (modalità bulk tramite Excel). In particolare, gli Amministratori di ambito potranno compilare un Excel scaricabile dalla Piattaforma GePI aggiungendo i dati anagrafici dei soggetti e le informazioni sui ruoli a cui abilitarli, e tramite una funzionalità prevista dall'applicazione potranno effettuare l'upload del file e quindi importare i dati dei soggetti direttamente nella piattaforma.

Questa terza fase può essere svolta direttamente ed in autonomia dagli amministratori.

#### Riepilogo del processo

La figura seguente riporta schematicamente il processo di accreditamento descritto nei paragrafi precedenti:

